

---

# **LA SCISSIONE SOCIETARIA**

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

L'istituto della scissione è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'inserimento nel Codice Civile degli artt. da *2504-septies* a *2504-decies* ad opera del D.Lgs. N. 22 del 16 gennaio 1991, con il quale il Legislatore ha dato attuazione alla Direttiva n. 82/891/CEE. La normativa è stata successivamente riformata dal D.Lgs. N. 6 del 17 gennaio 2003 a sua volta modificato dal D.Lgs n. 37 del 6 febbraio 2004 con decorrenza dal 29 febbraio 2004, e pertanto essa è contenuta nella Sez. III del Capo X del c.c., negli artt. 2506 al *2506-quater*.

➤ **Art. 2506 del c.c. “Forme di scissione”:**

*“Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci ...”*

La scissione societaria rientra tra le operazioni di natura straordinaria di riorganizzazione aziendale.

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## *Quando avviene la scissione*

- *Ristrutturazione finanziaria*
- *Agevolazione dei processi di liquidazione*
- *Riassetto organizzativo e produttivo*
- *Diversificazione degli investimenti, con creazione di più società focalizzate su specifiche attività, servizi o prodotti*
- *Ridefinizione del core business*

*Attenzione a scissioni realizzate in fasi di poco antecedenti al manifestarsi di situazioni di crisi di impresa. :Rischio di pregiudizio per i creditori sociali*

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

In funzione del patrimonio trasferito è possibile distinguere tra:

- **Scissione totale (split up)**, mediante la quale la società che effettua l'operazione (scissa) trasferisce tutto il suo patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione (beneficiarie)

**(Precisioni:** la scissione totale presuppone necessariamente una pluralità di società beneficiarie; viceversa non si avrebbe scissione totale ma fusione per incorporazione, se la società beneficiaria è già esistente, o trasformazione della società scissa, se la beneficiaria è costituita *ex novo*)

- **Scissione parziale (spin off)**, mediante la quale solo parte del patrimonio di una società viene assegnato ad altre società, preesistenti o di nuova costituzione.


**In entrambi i casi**, contestualmente all'attribuzione del patrimonio della scissa alla o alle beneficiarie, vi è **l'assegnazione di azioni o quote di queste ultime ai soci della prima**, che può essere effettuata "in proporzione" alla loro percentuale di partecipazione al capitale sociale della stessa scissa (c.d. scissione proporzionale), ovvero senza rispettare tale parametro di riferimento (c.d. scissione non proporzionale).

Il comma 3 dell'art. 2506 c.c. stabilisce che "la società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione ovvero continuare la propria attività".

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## SCISSIONE: ESEMPIO



# Conseguenze per la scissa

- La società scissa, nel caso di **scissione totale**, può attuare il proprio scioglimento senza che questo si configuri come una liquidazione
- Nel caso di **scissione parziale**, pur se con un patrimonio ridotto, può continuare la propria attività

## Ulteriori qualificazioni

**In senso stretto:** le beneficiarie sono società di nuova costituzione

**Per incorporazione:** le beneficiarie sono preesistenti

*Con concambio o senza concambio, a seconda che fra la scissa e la beneficiaria vi siano rapporti di partecipazione*

**Inversa:** la società partecipata incorpora la partecipante : sembra inammissibile

## LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

### Ulteriori qualificazioni (segue)

**Omogenea:** beneficiaria e scissa hanno la stessa natura giuridica

**Eterogenea:** diversa natura giuridica (anche trasformazione)

È ammessa la scissione di una **cooperativa** in beneficiarie che siano costituite da cooperative o da società di capitali a patto che la scissa non rientri fra quelle a mutualità prevalente

È ammessa la scissione di **società consortili** in società di capitali e viceversa

## Ulteriori qualificazioni (segue)

**Regressiva:** la scissa ha forma di società di capitali e le società beneficiarie, siano esse neocostituite o preesistenti, sono società di persone

**Progressiva:** la scissa è una società di persone e le beneficiarie sono società di capitali

**Scissione negativa :** la scissa ha un PN contabile negativo :

- legittima se beneficiarie sono preesistenti
- illegittima per impossibilità di assegnare quote parte di PN non positivo

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## Modalità di assegnazione delle azioni o quote

- criterio proporzionale  : i soci della scissa mantengono la stessa percentuale di partecipazione anche nelle società beneficiarie
- Criterio non proporzionale : non si tiene conto delle originarie partecipazioni ma del valore complessivo equivalente al valore della partecipazione precedentemente posseduta
- Conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore delle azioni o quote attribuite
- È consentito che, per consenso unanime, ad alcuni soci non siano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie, ma azioni o quote della società scissa

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## Modalità di assegnazione delle azioni o quote (segue)

### **Prima della riforma:**

- ⦿ La norma disponeva che i soci potessero optare per la partecipazione a tutte le società interessate, in proporzione della quota di partecipazione originaria
- ⦿ Questo rendeva di fatto inapplicabile la scissione non proporzionale in società a larga base partecipativa

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## Modalità di assegnazione delle azioni o quote (segue)

### **Dopo la riforma:**

⌚ il progetto può stabilire un'attribuzione delle partecipazioni ai soci **non proporzionale** alla loro quota di partecipazione originaria

⌚ il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvano la scissione di **far acquistare le proprie partecipazioni** per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso

⌚ Devono essere indicati i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di acquisto

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## Ambito di applicazione

fi Soli soggetti societari (non imprese individuali, associazioni, fondazioni, enti vari)

Caso particolare delle **società cooperative**

- Nessun problema se alla operazione partecipano solo cooperative (con lo stesso “regime di mutualità”)

- particolari attenzioni nel caso in cui all'operazione partecipino società lucrative o coop. con diverso “regime di mutualità”

## LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

### Altro caso particolare: società in Liquidazione

Il divieto per la scissione di Società in liquidazione opera solo nel caso in cui sia iniziata la distribuzione dell'attivo.

Momento cui si fa riferimento: deposito presso Registro imprese del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto da parte dei liquidatori.

## LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

### Altro caso particolare: società sottoposte a procedure concorsuali

Innovazione sostanziale rispetto alla vecchia normativa

Possibilità di valorizzare i rami d'azienda da dismettere nel corso di procedure concorsuali

## Caso delle società semplici

Nella versione attuale dell'assetto normativo non esiste più alcun esplicito riferimento alle società aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali

Quindi: ammissibilità per le società semplici

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## Caso delle società irregolari o di Fatto

Manca la possibilità di assolvere agli obblighi di pubblicità legale prevista per le operazioni straordinarie in esame

Quindi: non possibile la scissione

### Scissione e conferimento

- o Con la **scissione** → creazione di nuove strutture societarie, il cui capitale è posseduto dai soci della società scissa
- o Con il **conferimento** → costituzione di un'altra società il cui capitale è comunque detenuto dalla conferente
- o **Presupposto** del conferimento è l'individuazione di un ramo d'azienda; nella scissione non fondamentale

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## **RICHIAMATE IN LARGA PARTE LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER LA FUSIONE**

**Tuttavia occorre tenere conto, in particolare:**

- **dei criteri di assegnazione delle attività e delle passività non previste del progetto di scissione (art. 2506-bis, II c.)**
- **della responsabilità patrimoniale della scissa e delle beneficiarie (art. 2506-bis, III c.)**
- **del diritto dei soci che non approvano la scissione non proporzionale a fare acquistare le proprie quote o azioni**
- **del diritto di recesso (artt. 2502 – 2437 – 2473)**
- **Delle semplificazioni previste dal novellato art. 2506-ter**

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## PROCEDIMENTO

La procedura prescritta per la scissione di società è **sostanzialmente analoga a quella prescritta in tema di fusione**: l'articolo 2506-ter c.c. richiama gli artt. 2501- quater, 2501-quinquies, 2501-sexies, 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503- bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505-bis e 2505-ter c.c.

Nella procedura di scissione è pertanto possibile distinguere:

- a) una **fase progettuale** che si conclude con la redazione del progetto di scissione;
- b) una **fase pre-deliberativa** caratterizzata dalla predisposizione di tutti i documenti strumentali ad una adeguata informazione nonché dall'adempimento di tutti gli oneri pubblicitari;
- c) la **fase della decisione** con la relativa pubblicità;
- d) una fase riservata all'eventuale **tutela dei creditori sociali**;
- e) la stipula dell'**atto di scissione** e della relativa pubblicità;
- f) infine la fase di **esecuzione vera e propria** una volta che si sia proceduto all'iscrizione dell'atto di scissione presso gli uffici del registro delle imprese di tutte le società interessate dall'operazione

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

**GLI ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA SCISSIONE SI SOSTANZIANO NELLA REDAZIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI:**

- **PROGETTO DI SCISSIONE;**
- **SITUAZIONE PATRIMONIALE;**
- **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI;**
- **RELAZIONE DEGLI ESPERTI.**

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## Il Progetto di scissione

- Fondamentale strumento di informazione per i soci, per i creditori e per i terzi in genere
- Redatto dagli organi amministrativi di tutte le società interessate alla operazione
- Stesso regime di pubblicità del progetto di fusione

L'art. 2506-bis nel disciplinare il contenuto del progetto di scissione rinvia ai dati indicati nel primo comma dell'art. 2501-ter sulla fusione.

Inoltre devono risultare:

- I criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie
- L'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in denaro

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## *RAPPORTO DI CAMBIO*

L'**informazione** sul “**concambio**” nel progetto di scissione: Non semplice **indicazione del rapporto di cambio** (mera esplicitazione di un dato numerico) che pure deve essere Evidenziato, ma è **integrata ed ampliata dalle relazioni degli amministratori**, che devono indicare i **criteri adottati per determinarlo**, nonché le **difficoltà di valutazione** eventualmente incontrate, e **degli esperti**, i quali devono esprimersi sulla sua **congruità**.

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## *RAPPORTO DI CAMBIO*

La **sostituzione** delle **azioni/quote** nella società scissa con le azioni/quote delle società beneficiarie avviene sulla base del **rapporto** di concambio.

Il calcolo, seppur con le specificità peculiari alla **scissione**, è effettuato seguendo i **medesimi criteri** che si adottano nella **fusione** (rinvio).

# Determinazione del rapporto di cambio

Obiettivo della determinazione del rapporto di cambio è stabilire l'equivalenza economica fra le azioni/quote della società scissa che verranno annullate a conclusione dell'operazione e le azioni/quote della società beneficiaria ricevute.

La logica economica sottostante all'operazione è quella dello scambio, ovvero ciascun socio della società scissa deve ricevere una quantità di azioni/quote della società beneficiaria di valore economico (effettivo) uguale a quelle precedentemente possedute e che vengono annullate.

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## ***CONGUAGLIO IN DENARO***

Se nella determinazione del rapporto di cambio si dovessero porre dei problemi per l'esistenza di valori frazionari:

- possibilità, anche per la scissione, di effettuare conguagli in denaro nel limite del 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite.

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## INVENTARIO

- Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire (art. 2506-bis c. 1 c.c.)
- Redazione di un vero e proprio inventario delle voci attive e passive oggetto di trasferimento.

L'analiticità e la completezza di detto inventario è funzionale alla

- valutazione
- limitazione della possibilità di contestazioni in merito alla destinazione degli elementi patrimoniali

Nonché

- per il regime di responsabilità connesso alle passività trasferite o non chiaramente attribuite

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## Criteria di distribuzione degli elementi patrimoniali (art. 2506-bis commi 2-3)

La norma disciplina l'ipotesi nella quale dal progetto di scissione **non sia desumibile la destinazione di alcuni elementi patrimoniali attivi o passivi.**

La legge stabilisce dei criteri da seguire, facendo un distinguo tra elementi attivi e passivi e tra scissione parziale e totale.

**Elementi patrimoniali attivi:** nel caso di **scissione totale** gli elementi patrimoniali saranno ripartiti tra le società beneficiarie " in proporzione della quote del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio" ; mentre nel caso di **scissione parziale**, tali elementi patrimoniali rimarranno in capo alla società scissa.

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## Criteria di distribuzione degli elementi patrimoniali (art. 2506-bis commi 2-3)

**Elementi patrimoniali passivi**, la suddivisione segue lo stesso principio:

- **scissione totale** rispondono in solido le società beneficiarie;
- **scissione parziale** rispondono in solido le società beneficiarie e la scissa. In quest'ultimo caso il legislatore ha voluto garantire maggiore tutela ai creditori sociali della scissa che potranno rivalersi sia sul patrimonio della scissa che su quello delle beneficiarie.

Tale responsabilità solidale incontra il limite del valore **effettivo** del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## MODALITA' ASSEGNAZIONE AZIONI O QUOTE DELLE SOCIETA' BENEFICIARIE AI SOCI DELLA SCISSA

Elemento informativo (del progetto di scissione) di indubbio rilievo a causa del fatto che uno dei tratti caratteristici della scissione è rappresentato proprio dall'assegnazione ai soci della scissa di azioni o quote della società beneficiaria.

A tali soci occorre fornire **chiara e precisa informativa in ordine alla proporzionalità o alla non proporzionalità** con cui verranno loro assegnate le azioni o le quote della/e società beneficiaria/e.

L'art. 2506-bis c.c., ha introdotto un **ulteriore elemento di salvaguardia degli interessi dei soci dissenzienti**, in caso di scissione non proporzionale, laddove, al comma 5, ha previsto che «... *Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci **non proporzionale** alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto ...*».

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Anche per la scissione è prescritta (art. 2506-ter c. 1 c.c.) la redazione delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti in conformità all'art. 2501-quater c.c. per le fusioni.

Rinvio alle disposizioni in tema di fusione

# Relazione degli amministratori

Anche la disciplina del contenuto della relazione degli amministratori (richiesta per la scissione dall'art. 2506-ter, c. 1 c.c.) è essenzialmente di rinvio a quanto prescritto in tema di fusione.

Prescrizioni specifiche :

- deve illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote,
- deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito e di quello che eventualmente rimane nella società scissa (nell'ipotesi di scissione parziale).

**Il valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto individua ai sensi dell'art. 2506-quater c. 3 c.c. (Effetti della scissione), il limite della responsabilità solidale (sussidiaria) di ciascuna società partecipante alla scissione per i debiti della società scissa non soddisfatti dalla società assegnataria**

# Relazione degli esperti sul rapporto di Cambio

La relazione degli esperti è regolata dall'art. 2501-sexies c.c.;

- **non è richiesta** nel caso di scissione con costituzione di nuove società ed in cui non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale in quanto manca il pregiudizio potenziale che una compagine sociale prevarichi sulle altre o che un gruppo della compagine sociale della società che si scinde prevarichi su di un altro gruppo della stessa (come potrebbe accadere nei casi di assegnazione non proporzionale delle azioni o quote).

Rinvio alla disciplina in tema di fusione.

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## ART. 2506 TER, QUARTO COMMA

Se sussiste il **consenso unanime dei soci** (e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto) nelle società partecipanti alla scissione :

L'organo amministrativo può essere **esoneroato** dalla predisposizione della:

- Situazione patrimoniale di scissione
- Relazione dell'organo amministrativo
- Relazione dell'esperto in merito al concambio

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## Relazione di stima ex art. 2343 c.c.

Questione controversa è la necessità di procedere in caso di scissione con costituzione di società di capitali alla perizia di stima art. 2343 c.c. (prevista per i conferimenti in natura in sede di costituzione di società di capitali, di aumenti di capitale con conferimenti in natura e di trasformazione di società di persone in società di capitali).

Sebbene le norme in tema di scissione non richiamino espressamente gli artt. 2343, 2440 e 2465 c.c., si deve ritenere che **la relazione di stima** sui conferimenti in natura debba essere approntata nel caso in cui la **scissa sia una società di persone** e la o le **beneficarie siano società di capitali di nuova costituzione o società di capitali preesistenti**, che, per effetto della scissione **aumentino il loro capitale**

## LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

### DEPOSITO DOCUMENTI (PRESSO SEDE SOCIALE DURANTE I 30 GIORNI PRECEDENTI LA DECISIONE)

- Progetto di scissione
- Relazioni degli organi amministrativi
- Relazioni degli esperti
- Bilanci degli ultimi tre esercizi (completi di relazioni degli organi amministrativi e di controllo + eventuali relazioni di certificazione)
- Situazioni patrimoniali delle società

Termine rinunciabile con il consenso unanime dei soci

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## LA DECISIONE DI SCISSIONE

La scissione (combinato disposto degli artt. 2502 e 2506 ter Codice civile) deve essere **decisa/deliberata da ciascuna delle società** che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto (oggetto unico della delibera) e **deve contenere l'atto costitutivo della società da costituire e le modificazioni degli statuti delle società preesistenti.**

### La decisione di scissione

In caso di scissione parziale a favore di società preesistenti:

- la scissa - salvo non utilizzi le riserve disponibili - dovrà ridurre il proprio capitale ed effettuare anche i necessari adattamenti dell'oggetto sociale

- La/le beneficiaria/e, invece, devono aumentare il loro capitale per un valore corrispondente alle quote e/o azioni che dovranno essere distribuite ai soci della società scissa in base al rapporto di cambio. Dovranno, poi, anche apportare le modifiche al proprio atto costitutivo e/o statuto per adeguarsi alle indicazioni contenute nel progetto di scissione.

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## LA DECISIONE DI SCISSIONE: TEMPI

Tra la data dell'iscrizione (e non del deposito) del progetto, presso il registro delle imprese e la data fissata per la decisione, devono trascorrere almeno trenta giorni.

Tuttavia, qualora consti il **consenso unanime** dei soci, la decisione può essere assunta immediatamente dopo l'iscrizione del progetto di scissione e quindi senza lasciar decorrere alcun termine tra tale momento e quello della successiva delibera.

### Il recesso del socio

La disciplina della scissione non prevede il diritto di recesso per i soci di società per azioni che siano dissenzienti alla decisione di scissione (art. 2437 Codice civile), anche se è possibile (al pari della fusione) che la scissione implichi anche nella s.p.a. una situazione legittimante il recesso ex art. 2437 Codice civile (esempio: l'operazione implica la modifica dell'oggetto sociale, ovvero una trasformazione).

Nelle s.r.l. (art. 2473 c.c.) e nelle società di persone, i soci che non consentono alla operazione hanno diritto di recedere.

# L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

La decisione di scissione deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente a:

- › Progetto di scissione;
- › Relazioni degli organi amministrativi;
- › Relazioni degli esperti;
- › Bilanci degli ultimi tre esercizi (completi di relazioni degli organi amministrativi e di controllo + eventuali relazioni di certificazione;
- › Situazioni patrimoniali delle società.

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## LA TUTELA DEI CREDITORI

Il legislatore rinvia a quanto previsto in materia di fusione dall'art. 2503 Codice civile.

Anche la scissione potrebbe pregiudicare la garanzia patrimoniale costituita dal patrimonio della scissa.

Per tale ragione si attua trascorsi 60 giorni dall'iscrizione delle deliberazioni delle società presso il Registro delle imprese, termine a disposizione dei creditori sociali per fare opposizione all'operazione stessa.

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## LA TUTELA DEI CREDITORI

E' possibile derogare al termine dei 60 giorni al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- consenso dei creditori delle società partecipanti alla scissione e tale consenso risulti anteriore alle iscrizioni previste nell'art. 2501-ter, c.c. (deposito progetto di scissione);
- è avvenuto il pagamento dei creditori dissenzienti rispetto alla scissione;
- si è effettuato un deposito presso una banca delle somme corrispondenti ai pagamenti suindicati come garanzia;
- la relazione degli esperti è stata effettuata per tutte le società dalla medesima società di revisione e quest'ultima ha attestato la non necessità di garanzie a tutela dei creditori.

Il tribunale, peraltro, ove ritenga infondato il timore, oppure la società abbia prestato idonea garanzia, può disporre che la operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## · **La tutela dei creditori**

L'art. 2506 quater, ultimo comma, Codice civile, dispone che **CIASCUNA SOCIETÀ È SOLIDALMENTE RESPONSABILE**, nei limiti del valore **EFFETTIVO** del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.

**Tutela obbligazionisti:** stesso sistema di tutela previsto espressamente per la fusione dall'art. 2503 bis Codice civile, cui rinvia l'art. 2506 ter.

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## L'ATTO DI SCISSIONE

Come per la fusione, anche per la scissione il momento conclusivo della complessa operazione è costituito dalla stipulazione dell'atto di scissione.

\* Secondo la dottrina prevalente, ha anch'esso natura contrattuale, anche se il suo contenuto è interamente predeterminato nelle delibere/decisioni delle varie società che partecipano alla scissione e la sua funzione è essenzialmente esecutiva.

\* Quanto alla forma, in base all'art. 2504 Codice civile, la scissione deve risultare da atto pubblico da depositare entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla scissione o di quella scissa, presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è posta la sede di ciascuna delle società partecipanti, secondo la procedura prevista per l'atto di fusione.

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## GLI EFFETTI DELLA SCISSIONE

La scissione ha effetto dal momento in cui è eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie.

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONTABILI E DI GODIMENTO DELLE AZIONI EMESSE

Come per la fusione (rinvio), anche per la scissione il legislatore della Riforma ha previsto che abbia effetto “dall’ultima iscrizione dell’atto di scissione nell’ufficio del Registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie”.

Tale regola può però incontrare delle deroghe, nel senso che vi è la possibilità di indicare:

- **una data successiva:** a meno che non si tratti di scissione mediante costituzione di società nuove e, pertanto, solo nel caso in cui le società beneficiarie siano preesistenti (la post-datazione non può avvenire se la scissione comporta la costituzione di nuove società).
- **una data anteriore:** ma solamente per quanto riguarda la data di partecipazione agli utili e dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate a bilancio della o delle società risultanti dalla scissione (retro-datazione non applicabile alle società di nuova costituzione).

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## LA SCISSIONE SOCIETARIA: ASPETTI CONTABILI

### LE SCRITTURE CONTABILI DELLA SOCIETA' SCISSA:

La società scissa dovrà rilevare da un lato l'estromissione delle attività e passività trasferite alle beneficiarie, dall'altro lato la riduzione del patrimonio netto in seguito del trasferimento patrimoniale.

Pertanto, la scissa deve procedere alla chiusura dei conti trasferiti alle beneficiarie, evidenziando il saldo delle attività e passività nel conto **“società beneficiaria c/ scissione”**.

Successivamente tale conto è chiuso con l'utilizzo di conti transitori relativi al valore delle azioni o quote delle beneficiarie da assegnare ai soci della stessa società scissa. Quando le azioni o quote saranno effettivamente assegnate a soci, si procederà alla chiusura di tali conti transitori ...

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

Si ipotizzi un'operazione di **scissione parziale** da parte della società scissa A a due società B e C, entrambe neocostituite. Si ipotizzi, inoltre, che la società sia posseduta da due soci Tizio al 60% e Caio al 40% e che il valore nominale delle azioni sia pari ad Euro 1,00, sia nella società A che in B e C.

## SITUAZIONE PATRIMONIALE SOCIETA' "A"

Attività		Passività	
immobili	250	Capitale soc.	600
Imm. materiali	150	f. amm. Imm. materiali	150
Imm. Immat.	200	debiti	50
Crediti vs banca	400	Fondo amm. immobili	200

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

## SCRITTURE SOCIETA' SCISSA A (Per trasferimento delle quote di patrimonio a B e C)

Scritture contabili			
DIVERSI	a	DIVERSI	
PASSIVITA' B		200	
PASSIVITA' C		100	
SOCIETA' B c/ scissione		180	
SOCIETA' C c/ scissione		120	
		ATTIVITA' B	380
		ATTIVITA' C	220

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## SCRITTURE SOCIETA' SCISSA A (Per sottoscrizione azioni delle società beneficiarie)

Scritture contabili			
DIVERSI	a	DIVERSI	
AZIONI SOCIETA' B		180	
AZIONI SOCIETA' C		120	
		SOCIETA' B c/ scissione	180
		SOCIETA' C c/ scissione	120

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

## SCRITTURE SOCIETA' SCISSA A (Per assegnazione ai soci delle azioni di B e C)

Scritture contabili			
SOCIO TIZIO	a	DIVERSI	156
		AZIONI SOCIETA' B	108
		AZIONI SOCIETA' C	48
SOCIO CAIO	a	DIVERSI	144
		AZIONI SOCIETA' B	72
		AZIONI SOCIETA' C	72

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## SCRITTURE SOCIETA' SCISSA A (Per riduzione capitale sociale)

Scritture contabili			
CAPITALE SOCIALE	a	DIVERSI	300
		SOCIO TIZIO	156
		SOCIO CAIO	144

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## SITUAZIONE SOCIETA' A POST SCISSIONE

### SITUAZIONE PATRIMONIALE SOCIETA' "A"

Attività		Passività	
		Capitale soc.	300
Imm. materiali	100	f. amm. Imm. materiali	50
Imm. Immat.	100	debiti	25
Crediti vs banca	200	Fondo amm. immobili	25
	400		400

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## LE SCRITTURE CONTABILI DELLE SOCIETA' BENEFICIARIE:

Nelle scritture contabili delle beneficiarie si dovrà procedere all'iscrizione del capitale sociale come contropartita delle attività e passività apportate dalla scissa.

Ciò viene attuato tramite conti transitori riferiti agli “**azionisti c/ sottoscrizione**” della società scissa.

Il conto “**società scissa c/ scissione**” evidenzia il saldo “netto” dell'apporto.

I suddetti conti verranno successivamente chiusi nel momento dell'effettiva assegnazione ai soci della scissa della azioni o quote della beneficiaria.

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## SCRITTURE SOCIETA' B (Per assegnazione delle attività e passività della società A)

Scritture contabili		
DIVERSI	a	DIVERSI
ATTIVITA'		380
	PASSIVITA'	200
	SOCIETA' A c/ scissione	180

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## SCRITTURE SOCIETA' B (Per sottoscrizione del capitale)

Scritture contabili			
DIVERSI	a	CAPITALE SOCIALE	180
SOCIO TIZIO c/ sottoscrizione		108	
SOCIO CAIO c/ sottoscrizione		72	

# LA SCISSIONE SOCIETARIA

---

## SCRITTURE SOCIETA' B

(Per assegnazione ai soci della società scissa delle azioni della società B)

Scritture contabili			
SOCIETA' A C/scissione	a	DIVERSI	180
		SOCIO TIZIO c/ sottoscrizione	108
		SOCIO CAIO c/ sottoscrizione	72